

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI  
PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.  
PER L'A.S. 2003/2004**

Il giorno **30 giugno 2003**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2003/2004.

**LE PARTI**

**VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il D.lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

**VISTO** il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 26.5.1999, con particolare riferimento all'art. 4 che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata;

**VISTO** il C.C.N.I. del comparto Scuola, sottoscritto il 31.8.1999;

**VISTO** il D.P.R. 6.11.2000, n.347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 15.3.2001, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, e in particolare gli artt.2, 3 e 4, che disciplinano il nuovo sistema di relazioni sindacali;

**VISTO**, in particolare, l'art.2 del succitato C.C.N.L. 15.3.2001, secondo cui la devoluzione a livello regionale delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26.5.1999;

**VISTO** il C.C.D.N. 20.6.2003, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2003/2004;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.**

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.D.N. sottoscritto in data 20.6.2003, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno oggetto di informazione alle OO.SS da parte dei singoli Dirigenti dei CC.SS.AA., prima di avviare le relative operazioni di cui al presente contratto. Limitatamente ai posti di sostegno in deroga, l'istituzione e la ripartizione verranno effettuate, a livello regionale, ai sensi dell'art.10, del D.I. allegato alla C.M. n.27 del 7.3.2003.
2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e professionali posseduti, prevedendo per gli stessi un **contratto integrativo, da stipulare con i Dirigenti dei singoli CC.SS.AA.**, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. Fermo restando le specifiche disposizioni sul sostegno, l'utilizzazione in altra classe di concorso e/o altro ruolo sarà disposta **esclusivamente** per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
3. Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2003/2004 e sostituisce il C.C.D.R. del 10.6.2002.

**ART. 2 - Personale avente titolo alla proroga del trasferimento annuale.**

1. Le proroghe dei trasferimenti annuali sono disposte d'ufficio. Si rimanda, in proposito all'art.2 del C.C.D.N. 20.6.2003.

## TITOLO 1 PERSONALE DOCENTE

### **ART. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni.**

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2003/2004 sono i docenti indicati nell'art.3 del C.C.D.N. 20.6.2003, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.
2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo sopra citato, anche i docenti appartenenti alla D.O.P. possono essere utilizzati d'ufficio in altro ruolo o in altra classe di concorso solo se appartenenti a classi di concorso in esubero.
3. Le tabelle di valutazione ed i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo le tabelle allegate al C.C.D.N. 20.6.2003.

### **ART. 4 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.**

1. I posti e gli spezzoni orario derivanti da incrementi disposti ai sensi della Legge 333/01 necessari per rispettare i parametri di cui al D.M. 331/98, disposti da ciascun dirigente scolastico, unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri, semi-esoneri, comandi, part time, ore di avviamento alla pratica sportiva, solo nel caso di sovrannumero, ecc.), **dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro il cinque luglio ai CC.SS.AA.**, quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, dopo aver effettuato eventuali assorbimenti (totali o parziali), previo consenso degli interessati, nei confronti dei docenti assegnati ad una cattedra-orario esterna istituita nell'organico di diritto. Il dirigente scolastico dovrà trasmettere **immediatamente** copia del provvedimento di assorbimento al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. I docenti che vengono a trovarsi totalmente o parzialmente in soprannumero per quanto disposto dall'art. 2 della legge 22/11/02 n. 268, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del contratto nazionale sulle utilizzazioni.
3. I dirigenti dei CC.SS.AA. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre secondo le modalità di cui al D.M. 331/98, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre i posti e gli spezzoni residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno in deroga autorizzati dal Direttore Generale ai sensi dell'art.10, del D.I. allegato alla C.M. n.27 del 7.3.2003.
4. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo dei C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificare la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 4, dell'art.4 del C.C.D.N.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. **Entro il 12 luglio 2003**, insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dei Centri Servizi Amministrativi.

### **ART. 5 - Rilevazione delle situazioni di esubero e di soprannumerarietà e criteri di individuazione dei soprannumerari**

1. Sulla base dei dati comunicati dal sistema informativo del MIUR, non appena concluse le operazioni di mobilità, vengono individuati i ruoli, i posti e le classi di concorso con situazione di esubero. A tal fine in presenza di cattedre e/o posti di effettivo insegnamento vacanti, non è possibile individuare la classe di concorso di cui trattasi quale classe di concorso in esubero anche in presenza di docenti titolari di cattedre costituite ai sensi del D.I. allegato alla C.M. 27/03. I dati saranno affissi all'albo della Direzione Regionale e dei singoli CC.SS.AA.
2. Poiché, peraltro, in sede di adeguamento dell'organico, si possono verificare variazioni rispetto alla previsione iniziale, si considera non sussistente l'esubero e, pertanto, non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o classe di concorso solo se i docenti interessati possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo, nella tipologia di posto o nella classe di concorso di appartenenza per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e per un numero di ore superiore a quelle per cui si chiede l'utilizzazione.

3. Relativamente all'insegnamento di sostegno, l'individuazione di situazione di esubero verrà effettuata in relazione all'ordine e grado di scuola e alla tipologia di insegnamento.
4. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al C.C.D.N. sottoscritto in data 20.6.2003. In caso di concorrenza tra più docenti in servizio presso la stessa scuola, circolo o istituto l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nel seguente ordine:
  - a) docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale.
  - b) docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell'organico a partire dal 1° settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione.
  - c) docenti titolari nella scuola entrati a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti.
5. Tra i docenti di cui alla precedente lettera c) sono compresi coloro che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella scuola senza che, secondo le norme vigenti, possa considerarsi interrotta la titolarità nella scuola medesima.
6. Per gli istituti di istruzione secondaria, nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, l'individuazione del docente da assegnare al predetto posto orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie d'istituto formulate in applicazione della tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'individuazione dei soprannumerari nell'ordine di cui al precedente comma 4. Il docente che viene assegnato su cattedra orario esterna permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola. I titolari di cattedra orario esterna hanno diritto ad essere assegnati alla cattedra interna disponibile, per quell'anno, nella scuola.
  7. La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel quinquennio, per trasferimento annuale, per assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in scuola diversa da quella dalla quale o alla quale è stato trasferito, non interrompe la continuità didattica, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purchè il docente abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità. Tale condizione deve essere documentata con dichiarazione personale dall'interessato.

#### **ART. 6 -Scadenze, modalità di presentazione delle domande e criteri di articolazione delle utilizzazioni**

1. Nel rinviare all'art.6 del C.C.D.N. 20.6.2003 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si ribadisce che tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte direttamente ai CC.SS.AA. competenti ad adottare il relativo provvedimento **entro e non oltre il 12 luglio 2003**, utilizzando i modelli previsti dal contratto, documentati secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.  
Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.
2. Le operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria, di rientro nella scuola di precedente titolarità e di assegnazione sugli eventuali posti delle attività relative alle figure professionali previste dall'art. 5 della legge 426/88 e dalla legge 104/92, saranno effettuate d'ufficio.
3. E' ammessa la rinuncia alla domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria purchè pervenga al C.S.A. competente almeno tre giorni prima della relativa operazione.
4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nella scuola o istituto di attuale o precedente titolarità.
5. I docenti assegnati per la realizzazione dei progetti non possono essere utilizzati per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi successivamente disponibili, né per eventuali supplenze temporanee, se non, fino al massimo di ore settimanali consentite dalla normativa, con l'assenso degli interessati e con il pagamento delle relative ore.

#### **ART. 7 - Precedenze**

1. Le operazioni saranno effettuate tenendo conto delle precedenze di cui al C.C.D.N., documentate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Le situazioni che danno titolo alle precedenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre che, invece, deve sussistere alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni.
3. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto,

l'interessata dovrà allegare alla domanda idonea certificazione medica, contenente l'indicazione della data presunta del parto ed inviare successivamente la dichiarazione attestante la nascita del figlio che sia, ovviamente, avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico. Quanto sopra vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che, a tale data, il minore abbia età inferiore a tre anni.

4. Qualora alla data d'inizio dell'anno scolastico il parto non sia avvenuto o il provvedimento di adozione o di affidamento non sia stato adottato e il docente abbia utilizzato la suddetta precedenza, l'operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria adottata resta valida, ma il docente non potrà richiedere tale precedenza, per lo stesso motivo, l'anno successivo.
5. In caso di concorrenza tra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età anagrafica.

#### **ART. 8 - Sequenza delle operazioni**

1. Qualora nella scuola o, per gli insegnanti di scuola elementare e materna, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno o nei cinque scolastici successivi, dopo i trasferimenti e i passaggi, per qualsiasi causa una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola o circolo, con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni (tranne le utilizzazioni relative al personale di cui all'art. 8 comma 1 punto 1), anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tali operazioni possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto, ivi compresi quelli eventualmente assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.
2. Con la medesima precedenza assoluta, inoltre, il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario per tutte le attività previste nel quadro delle disponibilità e riferentesi a tali scuole e/o istituti.
3. Tali docenti potranno chiedere di essere utilizzati su spezzoni orario, disponibili e che non fanno già parte di cattedre orario, fino ad un massimo di tre scuole, anche non associabili, a condizione che venga raggiunto o superato l'orario di cattedra e che nella scuola di precedente titolarità siano presenti almeno un terzo delle ore costituenti l'orario di cattedra.
4. In caso di concorrenza tra più docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni scolastici diversi, i docenti medesimi saranno graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di scadenza per la presentazione della domanda. Valgono, comunque, le precedenze di cui all'art. 8 del C.C.D.N.
5. I predetti docenti, qualora, pur avendolo chiesto, non ottengano l'utilizzazione nella scuola o circolo di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per tutte le attività programmate, nelle altre scuole o circoli della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa, individuate sulla base della tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti d'ufficio, contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari nell'organico di fatto relativo all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni. Questi ultimi potranno scegliere qualunque sede. Anche per le operazioni previste dal presente comma valgono le disposizioni di cui al comma precedente.
6. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà, pertanto, essere attestata dagli interessati sotto la propria personale responsabilità.

#### **ART. 9 - Utilizzazione insegnanti di sostegno**

1. Il personale docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio su posti di sostegno, ove nel corso dell'anno scolastico si verificassero assenze per qualsiasi motivo degli alunni portatori di handicap presenti nelle classi assegnate, è utilizzato dal Dirigente Scolastico per la quantità di ore previste dal piano educativo individualizzato, sulla base della delibera del collegio docenti sul piano annuale delle attività, preferibilmente all'interno della medesima classe nella scuola dell'obbligo o in attività di sostegno o in altre attività all'interno della scuola o del circolo.
2. In caso di trasferimento dell'alunno portatore di handicap in altra scuola del medesimo comune, l'insegnante di sostegno, a domanda, potrà essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

#### **ART. 10 - Assegnazioni provvisorie**

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una sola classe di concorso o posto, anche di ruolo diverso da quello di titolarità, per la quale si è in possesso di abilitazione, per i seguenti motivi:
  - a) ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica e sussista alla data di scadenza della presentazione della domanda.
  - b) ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati, anche se si è nelle condizioni di coniugati;
  - c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione rilasciata da sanitario di struttura pubblica specialista nella patologia.
2. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina, cioè personale nominato a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
3. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del Comune di titolarità.
4. Il personale docente titolare o trasferito nei Centri Territoriali Permanenti EDA non può chiedere l'assegnazione provvisoria per il Comune sede del Centro.
5. Al contrario della utilizzazione, l'assegnazione provvisoria interrompe la continuità didattica.

#### **ART. 11 - Scambio di posto tra coniugi**

1. A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro il 31 agosto saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi di fatto, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica e sussista alla data di scadenza della presentazione della domanda, alla condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado di scuola nonché alla stessa classe concorso o alla stessa tipologia di posto.
2. Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso Comune e Provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse Province le domande vanno presentate ad entrambi i Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di concerto.
3. Le domande dovranno essere presentate entro il 12 luglio 2003. Nel caso in cui uno o entrambi i coniugi siano stati oggetto di utilizzazione le domande dovranno essere presentate entro 5 giorni dal relativo provvedimento.

### **TITOLO II PERSONALE EDUCATIVO**

#### **ART. 12 - Utilizzazioni.**

1. Si stabilisce che, prima di procedere alle utilizzazioni, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82, del personale educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una delle istituzioni convittuali.

### **TITOLO III PERSONALE A.T.A.**

#### **ART. 13 - Norma di rinvio.**

1. Per il personale ATA si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.D.N. 20.6.2003, salvo riesame della questione dopo l'avvenuta definizione delle relative dotazioni organiche, nonché tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, in quanto applicabili. In particolare, per quanto attiene allo scambio tra coniugi, il relativo movimento verrà disposto soltanto nel caso che i coniugi interessati appartengano allo stesso profilo.
2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria, scambio di sedi tra coniugi) è fissato alla data del 12 luglio 2003.

### **TITOLO IV NORME COMUNI**

#### **ART. 14 - Relazioni sindacali.**

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 26.5.1999

#### 2. ART. 15 – Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 26/5/1999 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 31/8/1999.
2. A norma dell'art.47, comma 3 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.